



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO REGGIO CALABRIA
GUARDIA COSTIERA

ORDINANZA

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTI gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTO l'articolo 359 del Codice Penale "*Persones esercenti un servizio di pubblica necessità*";
- VISTO l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo";
- VISTO la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO l'allegato 4 del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) "Linee guida per la redazione dei Piani Spiaggia";
- VISTA la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/2005, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 147 del 12/06/2007;
- VISTI gli esiti delle riunioni tenutesi nel corso delle precedenti stagioni balneari con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercizi balneari;

- VISTO il parere espresso dal servizio 118 di Reggio Calabria con fg. n° 796/SUEM – CO in data 21.06.12;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;
- VISTO il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTA la propria ordinanza nr. 36 in data 02/05/2024 “*Compartimento marittimo di Reggio Calabria – Disciplina dei divieti e dei limiti di navigazione*”;
- VISTA la propria Ordinanza n. 37/2024 in data 03/05/2024, inerente la “*Disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto a norma dell’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.*” nel Circondario marittimo di Reggio Calabria”;
- VISTA la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all’interno degli stabilimenti balneari è una “collocazione ottimale” e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luglio 2016, n. 206 recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, nr. 85 recante “*Norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante*”;
- VISTO il dispaccio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 27 agosto 2024, n. 113761, recante organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio;

- VISTA la direttiva del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2025, n. 55, recante razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto – stagione estiva 2025;
- VISTO il dispaccio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 16 aprile 2025, n. 54363, recante stagione balneare – ordinanze dei Capi di circondario;
- VISTO il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73”, **e in particolare l’art. 6**, ove si individuano misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;
- CONSIDERATO altresì, che il Decreto Legge sopracitato ha specificato che *“al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici”*;
- TENUTO CONTO delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel circondario marittimo di Reggio Calabria, emanate per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- RITENUTO pertanto opportuno aggiornare la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 38/2024 in data 06 maggio 2024, relativa alla disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria che comprende i Comuni di Bagnara Calabria, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Jonico, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Bova Marina, Palizzi, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Africo e Bianco.

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Reggio Calabria.
2. **Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee**, la stagione balneare è compresa tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre. La Regione o le civiche Amministrazioni insistenti sul litorale del Circondario marittimo di Reggio Calabria possono anticipare o posticipare l’inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo.

Al di fuori della stagione balneare, per come sopra intesa, è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti, o in assenza di quest'ultimo, per soli fini elioterapici, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 punto 2 della presente ordinanza.

3. Gli aspetti legati alla gestione, all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico–ricreative, ivi compresi la determinazione degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari e l'uso delle spiagge libere sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri), in coerenza con la normativa di settore.
4. I concessionari, e chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione, nonché i Comuni costieri per i tratti di arenile e di costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, ben resistenti alle intemperie, posizionati in modo visibile e redatti in più lingue.

I cartelli monitori devono evidenziare in maniera specifica:

- a. la presenza o l'assenza del servizio di salvamento;
 - b. gli orari del servizio di salvamento;
 - c. le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: correnti pericolose, fondale irregolare, scogli, risacca);
 - d. le condizioni meteomarine e i rischi tipici della zona.
5. È fatto, pertanto, obbligo ai concessionari e agli affidatari in gestione e a chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e ai Comuni costieri, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva permanenza dei segnali e dei cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, prevedendone, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi illeggibili e conformandoli agli standard ISO 20712.
 6. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Reggio Calabria deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Reggio Calabria (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
NUMERO UNICO DI EMERGENZA (NUE)	112 (chiamata gratuita)
CENTRALINO	0965/656111
SALA OPERATIVA	0965/656268

oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) **ASSISTENTE BAGNANTI**

Persona fisica in possesso di idoneo brevetto - M.I.P.- in corso di validità rilasciato da una Organizzazione abilitata.

b) **STRUTTURE BALNEARI**

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc).

Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato sempre, anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata limitrofa alla costa.

c) **COSTE A PICCO**

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Qualora tali tratti di costa siano interessati da fenomeni franosi conosciuti, i limiti di utilizzo saranno oggetto di specifiche ordinanze di interdizione.

d) **DISTANZA DALLA COSTA**

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

e) **FRONTE MARE**

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.

f) **NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA**

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

g) **STAGIONE BALNEARE**

Il periodo temporale per come stabilito all'articolo 1 punto 2 della presente ordinanza.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ove non diversamente stabilito), nell'ambito del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, dal Comune di Bagnara Calabria a Bianco inclusi, sono riservate alla balneazione le zone di mare di ampiezza pari a **150** metri dalle spiagge e, fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi, di **100** metri dalle coste a picco.

Al fine di tutelare la sicurezza della balneazione, per come previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza nr. 36/2024 del 02.05.2024, in premessa citata, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, devono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Reggio Calabria, mantenendosi a distanze superiori a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, o 150 metri dalle coste a picco e sempre fatti salvi ulteriori specifici limiti di navigazione stabiliti nelle richiamate ordinanze nr. 36/2024 in data 02.05.2024 e nr. 37/2024 in data 03.05.2024.

2. Le zone di mare permanentemente vietate alla balneazione sono:
 - a. quelle comprese nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e negli ambiti portuali e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. quelle in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. quelle all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d. quelle all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e. quelle alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f. quelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della pubblica incolumità e della salute, presso cui i Sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad apporre idonei cartelli monitori.
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, il transito e/o la sosta delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI CONCESSIONARI/TITOLARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni

con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.

Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservata alla balneazione, il capo del circondario marittimo potrà, su specifica richiesta dei comuni o dei titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui all'art. 3 comma 1. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniale marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa.

La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in tre lingue (italiano, inglese e francese) riportante la seguente dicitura:

**ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA
BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX MT
ANZICHE' 150 MT DALLA SPIAGGIA**

Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.

2. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,50 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, per tutto il fronte a mare delle concessioni, disposti parallelamente alla linea di costa, ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.
3. In caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia ovvero l'ingresso in acqua alta avvenga attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta:

**ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati e
ai non esperti al nuoto**

4. I predetti concessionari/titolari devono provvedere immediatamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata.

Qualora il prescritto sistema di segnalamento, per fatti imprevisti, non sia conforme alle norme di cui ai precedenti commi, i concessionari/titolari di strutture balneari devono immediatamente adottare ogni necessaria iniziativa per la risoluzione della problematica rilevata (apposizione cartelli monitori provvisori, ripetuti avvisi ai fruitori della spiaggia tramite megafono/sistemi di filodiffusione, issare la bandiera rossa, ecc...) e informare la competente Autorità marittima.

5. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
6. I cartelli monitori sopra indicati dovranno conformarsi alle caratteristiche indicate all'art. 1 commi 4 e 5.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale. Possono navigare, a lento moto, e sostare anche all'ancoraggio natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti. Fanno eccezione i mezzi addetti al soccorso/polizia marittima in attività operativa;
 - b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una **sicura balneazione**, gli interessati devono:
 - in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, **agire responsabilmente** e quindi valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque, avendo cura di sorvegliare i minori affidati;
 - attenersi alle indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche tramite annunci con megafono e a mezzo della bandiera issata sul pennone (**rossa per il potenziale pericolo**), così come descritta nell'articolo 7 comma 5 – lett. g.

3. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
4. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 3, (oltre i 150 mt.) deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante e le correnti. In aggiunta alle indicazioni dei commi precedenti, qualora non sia presente un'unità navale di appoggio, è necessario dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.
5. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti.

Per l'attività del kitesurf con ordinanza nr. 37/2024 in data 03.05.2024 viene individuata una differente tipologia di corridoio di atterraggio, le cui caratteristiche sono indicate nella precitata ordinanza.

All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

I cartelli monitori sopra indicati dovranno conformarsi alle caratteristiche indicate all'art. 1 commi 4 e 5.

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo

regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati, ovvero da società esercenti attività nautiche, sempre sotto la responsabilità dei Comuni costieri cui compete l'autorizzazione.
5. Ove la configurazione di fondali o la morfologia della costa non consenta il posizionamento dei gavitelli alla distanza di cui al punto 2 del presente articolo, è fatta salva la possibilità di installare dei corridoi di lancio aventi caratteristiche differenti rispetto a quelle indicate, **previa autorizzazione** di questa Autorità marittima per gli aspetti di competenza.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, sia durante la stagione balneare che negli altri periodi e orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvamento, per ogni 80 metri di fronte mare o frazione, provvisto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla sigla "M.I.P.".

Nel caso in cui il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di 80 metri.

2. Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare si avvalga della facoltà di aprire al pubblico ai soli FINI ELIOTERAPICI, dovrà:
 - issare la bandiera rossa di cui al successivo comma 5 lett. g);
 - informare tutta la clientela attraverso l'uso di megafoni;
 - esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, conformi alle caratteristiche indicate all'art. 1 commi 4 e 5, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- non offrire servizi specifici (ad esempio noleggio e locazione natanti da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione;
 - il servizio di assistenza e salvataggio deve essere attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 mt o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 mt il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno una postazione con assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione e relative dotazioni.
- Il piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere portato a conoscenza della Capitaneria di porto di Reggio Calabria prima della data di inizio dell'attività.
4. Il concessionario dovrà, anche tramite assistente bagnante:
- a. far apporre il prescritto segnalamento/cartellonistica;
 - b. far sorvegliare lo specchio acqueo antistante l'area in concessione/di proprietà al fine di verificare la presenza di ostacoli/pericoli, informando prontamente i fruitori della spiaggia e provvedendo alle segnalazioni alle competenti autorità nei casi previsti dalla presente ordinanza.
5. Il concessionario dovrà dotare ciascun assistente abilitato al salvamento di:
- a. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - b. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - c. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
 - d. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
 - e. un binocolo;
 - f. un paio di pinne;

-
- g. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
- Bandiera verde: regolare attivazione della postazione e condizioni favorevoli;
 - Bandiera gialla: in caso di servizio attivo e condizioni meteomarine potenzialmente rischiose, con necessità di provvedere alla chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
 - Bandiera rossa: balneazione pericolosa e quindi fortemente sconsigliata, ad esempio per:
 - ✓ cattivo tempo;
 - ✓ assenza imprevista del servizio di salvamento (vds. successivo comma 8);
 - ✓ provvisoria mancanza delle boe di segnalamento di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
- h. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile, con le relative dotazioni di sicurezza.
7. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
8. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente applicare le procedure di cui al precedente comma 2, provvedere all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate ed informare la Capitaneria di porto di Reggio Calabria (telefono 0965/65611) e la competente autorità comunale.
9. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
10. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato, alle seguenti condizioni:
- a. apposita comunicazione all'Autorità Marittima di Reggio Calabria da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;

- c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- d. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- f. la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6.
- g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;
 - f) fischietto;
 - g) torcia stagna;
 - h) strumento di segnalazione sonora;
 - i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

11. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento,

comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- c. nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

- a. I Comuni costieri, sulle spiagge libere, nell'attuazione delle norme regionali in premessa citate ed inerenti ai principi generali di redazione dei Piani Comunali di Spiaggia, devono assicurare i servizi ai bagnanti (salvataggio a mare, primo soccorso e corsie di lancio) con le modalità di cui al precedente articolo 7 *“Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari”* ed appongono tutte le segnalazioni/apprestamenti delle zone marittime previste dagli articoli 3 *“Zone di mare riservate alla balneazione e quelle vietate”*, 4 *“Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure”*, 6 *“Corridoi di atterraggio”* e 7 *“Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari”*.
- b. Nel caso in cui i Comuni abbiano oggettiva impossibilità di assicurare i servizi sopra evidenziati nelle spiagge devolute alla pubblica fruizione (c.d. libere), gli stessi hanno l'obbligo di segnalare le zone di mare di cui al precedente comma, provvedendo all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

**LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO**

***ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto***

- c. I cartelli monitori sopra indicati dovranno conformarsi alle caratteristiche indicate all'art. 1 commi 4 e 5.
- d. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono al ripristino/sostituzione della stessa.
- e. I Comuni, in conformità a quanto previsto nel piano spiaggia, o per consentire l'espletamento di particolari attività ludico-sportive, provvedono ad installare i corridoi di lancio nello specchio acqueo antistante le spiagge libere.
- f. I Comuni hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.
- g. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute nella presente ordinanza.

ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

- 1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - e. idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:

- 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. È consigliato che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi anche seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (**AII. 1**). Tale check-list, in ogni caso non esaustiva dell'applicazione delle disposizioni in vigore, deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Reggio Calabria e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 10 – NATURA E OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
2. L'assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, deve:
 - a. essere dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “SALVATAGGIO” e di un fischietto, oltre ai previsti D.P.I.;

-
- b. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, stazionando nella zona riservata alla balneazione;
 - c. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - d. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - e. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - f. ispezionare lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare della concessione (riservato alla balneazione), segnalando al concessionario/titolare dello stabilimento:
 - difformità nel sistema di segnalamento delle acque sicure/acque riservate alla balneazione;
 - eventuali ostacoli o impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - g. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - h. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - i. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 5;
 - j. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - k. al fine di garantire una sicura balneazione, dare informazioni ai bagnanti circa:
 - condizioni metereologiche e del mare,
 - andamento del moto ondoso,
 - profondità delle acque,provvedendo ad issare una delle prescritte bandiere previste dall'art. 7 comma 5-lett. g, ovvero:
 - Bandiera verde: regolare attivazione della postazione e condizioni favorevoli;

- Bandiera gialla: in caso di servizio attivo e condizioni meteomarine potenzialmente rischiose, con necessità di provvedere alla chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
- Bandiera rossa: balneazione pericolosa e quindi fortemente sconsigliata, ad esempio per:
 - ✓ cattivo tempo;
 - ✓ assenza del servizio di salvamento;
 - ✓ provvisoria mancanza delle boe di segnalamento di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
- l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- m. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità marittima la scheda di pronto intervento di cui all'allegato 2, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a utenti/bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: cpreggio@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n. 72/12 in data 14/08/2012 e s.m.i. di questa Capitaneria di porto, recante il regolamento per la Disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del circondario marittimo di Reggio Calabria.

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, salvo deroghe, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC., TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE –SURF ECC.),

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Tali attività sono disciplinate dall'ordinanza n. 37/2024 in data 03.05.2024 (e successive modifiche e integrazioni), recante il regolamento per la “Disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto”, emessa da questa Capitaneria di porto.

ARTICOLO 14 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanate in materia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citata ordinanza n. 37/2024, emanata da questa Capitaneria di porto.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti lungo gli arenili e in mare di ordigni esplosivi o presunti tali, ovvero sostanze che producono calore o fumi sospetti, sono fissati con ordinanza della Capitaneria di porto di Reggio Calabria. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato o asportato.
4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente e delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
5. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria.

6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 15 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 38/2024 in data 06/05/2024 di questa Capitaneria di porto.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Reggio Calabria e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>

Reggio Calabria, (vedi data Documit)

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Giuseppe SCIARRONE
(Documento sottoscritto digitalmente)

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. ____ del ____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI REGGIO CALABRIA

Check–List autoverifica (art. 9, c. 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 16, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (indicare estremi della eventuale deroga concessa _____) <i>(art. 4, co. 1, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). <i>(art.6, co.2, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 7, co. 5 lett. b, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,50 mt). <i>(art. 4, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
7	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. <i>(art. 9, co. 1 lett. e) dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO



8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 7, co. 5, lett. a) e lett. g) dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. <i>(art. 7, co. 3, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. <i>(art. 7, co. 5, lett. c), e), f), h), dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 5, lett. d) dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 9, co. 1, lett. a) e lett. b), dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 5 dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
14	fare ispezionare, a cura dell'assistente bagnante, lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare della concessione (riservato alla balneazione). <i>(art. 7 co. 4 e art. 10, co. 2, lett. f), dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. <i>(art. 9, co. 1, lett. d dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____
Estensione del fronte mare mt. _____.
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____/____/____.
Gestione _____.
Data ____/____/____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

allegato 2

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. _____ del _____ DELLA
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI REGGIO CALABRIA

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 10, c. 2 lett. m)

Alla Direzione marittima di Reggio Calabria
tramite (1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente
in _____ via _____, n° _____, tel. _____,
cell. _____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da
_____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune
di _____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- ☐ assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- ☐ lamentele dell'utenza;
- ☐ presenza di nidi di tartarughe;
- ☐ avvistamento di meduse;
- ☐ comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- ☐ (altro)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

- (1) Indicare l'autorità marittima (Capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo e delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla Direzione marittima di Reggio Calabria.

IL DECALOGO DEL BAGNANTE

- 1. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;**
- 2. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;**
- 3. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;**
- 4. LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO;**
- 5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;**
- 6. SE NON SAI NUOTARE BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;**
- 7. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;**
- 8. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;**
- 9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;**
- 10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE:**
 - NON RECARRE DISTURBO ALLA QUIETE DEI BAGNANTI (SCHIAMAZZI, GIOCHI, RADIO A VOLUME ELEVATO);**
 - NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONE OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO;**
 - NON MONTARE TENDE, ACCENDERE FUOCHI, CAMPEGGIARE SULLA SPIAGGIA.**

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO BLU 1530 E IL NUMERO UNICO EMERGENZE 112, GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ATTIVI 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO